

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CURATORIUM CIMBRICUM VERONENSE ONLUS

**Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci
riunitasi a Giazza di Selva di Progno sabato 1 maggio 2004**

SCOPI E FINALITÀ

ART. 1 - È costituito in Giazza-Selva di Progno- l'istituto di studi, ricerche e conservazione degli insediamenti umani, del patrimonio storico e della lingua timbra nell'arco alpino, libera associazione denominata "Curatorium Cimbricum Veronense".

L'Istituto, ente non commerciale senza fini di lucro, può possedere quanto occorre per realizzare i fini previsti dal presente Statuto.

ART. 2 - L'Istituto è associazione libera, apolitica e aconfessionale, senza fini di lucro, costituita con la specifica finalità di ricercare, documentare la storia degli insediamenti umani nell'arco alpino, l'origine e lo sviluppo della lingua cosiddetta cimbra. Inoltre dichiara di svolgere attività per quanto riguarda la tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Il Curatorium Cimbricum Veronense dichiara oltre le finalità suddette l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale ed il divieto di svolgere attività diverse da quelle suddette (tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Istituto può quindi istituire periodici incontri di studio e approfondimento, organizzare manifestazioni, concorsi, spettacoli, corsi e seminari per la conservazione e l'incremento delle autentiche tradizioni culturali e folcloristiche, destinati prevalentemente ai propri associati, attribuendo nel contempo a tali prestazioni un valore non eccedente i costi specifici sostenuti per la loro produzione.

L'Istituto può inoltre sostenere con adeguato contributo la rivista "Cimbri – Tzimbar", organizzare biblioteche e musei per la conservazione del patrimonio linguistico culturale e incentivare moralmente ogni altra attività che si ritenga utile, sul piano culturale, alla formazione della personalità e indole delle popolazioni locali.

L'istituto può, inoltre, promuovere la pubblicazione di libri, riviste, ricerche e opuscoli con finalità divulgative, attività discografiche, videografiche e televisive sempre e comunque nell'ambito della propria attività istituzionale, limitando così l'eventuale distribuzione dei suddetti beni prevalentemente ai soli associati, attribuendo nel contempo a tali beni un valore non eccedente i costi specifici sostenuti per la loro produzione.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Istituto può reperire e gestire fondi e attrezzature. Sono espressamente escluse dallo scopo sociale finalità politiche e lucrative.

Il Curatorium Cimbricum Veronense si impegna all'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

ART. 3 - L'Istituto ha sede legale in Giazza -Selva di Progno – provincia di Verona, presso il Museo dei Cimbri, mentre direzione e amministrazione hanno sede presso la Comunità Montana della Lessinia.

ART. 4 - I mezzi finanziari per lo svolgimento dell'attività previste dall'Articolo 2 sono forniti:

- dalle quote versate dai soci;
- dalle elargizioni di privati;
- dalle sovvenzioni di enti pubblici italiani e stranieri.

L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile, direttamente o indirettamente tra i soci, a qualsiasi categoria essi appartengano, e dovrà essere destinato alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio di Amministrazione riterrà più opportune, salvo che la destinazione nella distribuzione non siano imposte dalla Legge.

ART. 5 - Possono far parte dell'Istituto tutti i cittadini, enti e associazioni, italiani o stranieri, ovunque residenti, che ne facciano richiesta, purché, accettino in pieno le finalità e regolamento dello Statuto. L'ammissione a socio dovrà sempre essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto stesso. La qualifica di associato è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo, salvo che per causa di morte. La durata della qualifica di associato è annuale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Tutti i soci hanno diritto elettorale attivo e passivo

La qualifica di socio attribuisce:

- il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;
- il diritto di voto per l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale;
- il diritto di voto per la sua approvazione delle modifiche dello statuto nonché per ogni carica prevista dal medesimo;

il tutto senza limitazione alcuna.

Nessun socio o meno potrà pretendere compensi per l'attività svolta nell'ambito associativo. L'eventuale attribuzione di ricompensi può essere stabilita esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione.

Tutti gli associati sono obbligati a versare le quote associative così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione. La quota associativa non è mai rivalutabile.

ORGANI DELL'ISTITUTO

ART. 6 - Organi dell'istituto sono:

1. il Presidente;
2. il Vice presidente;
3. l'Assemblea dei Soci
4. il Consiglio di Amministrazione nel cui seno tre membri formano il Comitato Scientifico, uno dei quali ricoprire l'incarico di presidente;
5. il Collegio dei Sindaci;
6. il Collegio dei Proviviri.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 7 - L'Assemblea Ordinaria è costituita dai soci dai rappresentanti dei soci affiliati, i quali hanno tutti i medesimi poteri di intervento di voto. Il voto viene espresso alzata di mano.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che in sede straordinaria, i soci, tutti con il medesimo diritto di voto, oltre a tutti i membri degli organi associativi, i quali, se non soci, non hanno però diritto di voto. Fanno eccezione i soci minorenni, che non possono esercitare direttamente diritto di voto attivo e passivo, se non per mezzo di un genitore o di chi ne fa le veci. L'Assemblea Ordinaria si riunisce ogni anno entro il mese di febbraio per:

- l'approvazione del Bilancio Consuntivo;
- la stesura del programma di attività per l'anno in corso.

L'Assemblea Ordinaria può essere convocata anche quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

Spetta al Presidente convocare l'Assemblea, anche se la richiesta di convocazione proviene dal Consiglio di Amministrazione. All'Assemblea Ordinaria spetta eleggere 9 rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione e proporre iniziative che non siano in contrasto con le finalità del presente Statuto.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e non necessita di quorum costitutivi.

L'Assemblea Straordinaria ha competenza esclusiva in merito ad eventuali modifiche al presente Statuto come stabilito nell'Articolo 11. L'Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta che necessita di un quorum costitutivo pari al 51% degli associati, in prima convocazione, e al 10% in seconda convocazione.

Le assemblee ordinaria e straordinaria vengono convocate tramite lettera nonché con ogni altra forma di pubblicità che il Consiglio di Amministrazione riterrà idonea al fine di garantire l'affettività del rapporto associativo. Con le stesse modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario delle deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

Il socio impedito di partecipare all'Assemblea può delegare un altro socio il quale ha la facoltà di usufruire di una sola delega.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 8 - Il Consiglio d'Amministrazione è composto da nove membri eletti dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione designa nel suo seno il Direttore Scientifico e gli altri due membri che formano il Comitato Scientifico il quale adotterà un apposito regolamento. Il Direttore Scientifico ha voto deliberante.

Il Consiglio riunito leggerà il Presidente, il Vicepresidente dell'istituto e il segretario tesoriere.

La votazione viene eseguita per alzata di mano. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente mediante lettera o, in casi di particolare urgenza, tramite avviso verbale o comunicazione telefonica.

Al consiglio spetta, inoltre, sostituire i membri che venissero a mancare per qualche ragione venissero dichiarati decaduti in seguito a tre assenze ingiustificate consecutive, procedendo alla surroga con nominativi dell'elenco dei non eletti e, in caso di esaurimento degli stessi, con la nomina dei soci di sua fiducia.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio dovrà redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente, nonché un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni

IL PRESIDENTE

ART. 9 - Il Presidente è il rappresentante legale dell'Istituto a tutti gli effetti.

Cura gli interessi dell'Istituto stesso, tiene i contatti col Comitato Scientifico, attua le deliberazioni del Consiglio con il quale compilerà il bilancio annuale.

Il Presidente deve essere eletto tra i soci, rimane in carica per 5 anni e può essere liberamente rieletto. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, assumendo i poteri, in caso di assenza o impedimento.

I COLLEGI DEI SINDACI DEI PROPRI LIBRI

ART. 10 - I due Collegi dei Sindaci e dei propri libri sono composti ognuno da tre membri eletti dall'assemblea, non facenti parte del consiglio di amministrazione.

Il Collegio dei Sindaci nomina nel suo seno un Presidente ed effettua il controllo della gestione economico-finanziaria dell'Istituto.

Al Collegio dei Probiviri, che provvederà ad eleggere un Presidente nel suo seno è demandata la risoluzione, in via arbitrale, di ogni controversia che dovesse sorgere nell'ambito dell'Istituto stesso. Il Collegio decide senza alcuna formalità di procedure e inappellabilmente.

I Sindaci dei Probiviri restano in carica quattro anni..

ART. 11 - Il presente Statuto potrà essere modificato soltanto con l'approvazione a maggioranza del Consiglio di Amministrazione e ratifica dell'Assemblea Straordinaria. Le modifiche al Statuto vanno inserite nello Statuto originario controfirmate dal Consiglio di Amministrazione registrata presso un notaio oppure depositata presso l'Ufficio Atti Civili dell'Ufficio di Registro competente per territorio comunicate alle autorità competenti.

ART. 12 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si osservano la disposizione del Codice Civile e le norme legislative in vigore.

ART. 13 - Nel caso dell'eventuale estensione dell'Istituto, l'Assemblea, a maggioranza assoluta degli scritti, avrà il compito di decretare lo scioglimento dell'Istituto di nominare i liquidatori. Nel caso che la compagine associativa venisse integralmente a mancare il Consiglio di Amministrazione o i membri superstiti di questo, procederanno alla liquidazione dell'Istituto con le modalità di seguito indicate.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge n. 662/96 e salva diversa destinazione d'imposta dalla Legge, dopo aver soddisfatte tutte le obbligazioni e le passività, i fondi e le proprietà che rimanessero disponibili, dovranno essere devoluti alla Comunità Montana della Lessinia a favore del Museo dei Cimbrici di Giazza.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14 - La durata dell'Istituto è prevista fino al 2050, ma potrà essere prorogata dall'Assemblea riunita in sede straordinaria.

ART. 15 - L'inizio e la chiusura di ogni esercizio economico-finanziario sono fissati rispettivamente al 1 gennaio e al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 16 - Per il buon funzionamento dell'Istituto possono essere istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscale, i seguenti libri associativi:

- libro degli associati
- libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione
- libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci

- libro di cassa
- libro degli inventari e dei rendiconti.

ART. 17 - Per la natura e le finalità dell'Istituto il risultato dell'esercizio sociale non può mai dar luogo a tutti i rituali ripartibili.

ART. 18 - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.